



**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI PRESSO LA
RESIDENZA UNIVERSITARIA AMA HOME IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO
10, COMMA 5 DI CUI ALL' AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
DOMANDE A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
FINANZIARI NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 4 PNRR "ISTRUZIONE E
RICERCA", COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI
DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ", INVESTIMENTO 5
"STUDENT HOUSING FUND" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –
NEXTGENERATIONEU**

CUP: F44H25001010006

TRA

MARCELLINO ANGELO, nato a _____ in data _____ e residente in _____, cod. fisc. MRC _____ in qualità di titolare della ditta **MARCELLINO ANGELO** con sede in Trento, Via del Pioppeto 32, cod. fisc. MRC _____ e partita iva 01484210222

E

OPERA UNIVERSITARIA, ente pubblico provinciale ai sensi della Legge Provinciale 24.05.1991, n. 9 con sede a Trento, via della Malpensada 82/A, C.F. 80003390228; rappresentata dal dott. Gianni Voltolini, nato a _____, il _____, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore

di seguito e per brevità tutti denominati le "Parti"

Premesso che

- la ditta MARCELLINO ANGELO ha la disponibilità e la gestione dell'immobile sito in Trento, via del Pioppeto 32 destinato a residenzialità universitaria;
- l'immobile rientra tra gli interventi di *housing* universitario finanziati ad esito della procedura selettiva indetta da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP") con avviso ("Avviso"), in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 commi 884 a 893 della legge 199 del 30 dicembre 2025 ("Legge di Bilancio 2026"), per l'assegnazione di contributi a fondo perduto nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università", Investimento 5 "Student housing fund" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. "PNRR");
- il suddetto Investimento 5 "Student housing fund" prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore;
- il citato Avviso, all'articolo 6 "Interventi finanziabili", comma 3 e all'articolo 10 "Finalità sociali degli interventi finanziati e tariffa media", comma 4, dispone, tra le altre cose, che, per la durata dei 12 (dodici) anni nei quali deve essere garantita la destinazione d'uso, almeno il 30% dei posti letto di

cui sopra siano destinati prioritariamente, agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi territorialmente competenti per il diritto allo studio universitario ai sensi della relativa legislazione regionale (anche “**Organismo DSU**”), attraverso idoneo negozio giuridico da stipularsi tra soggetto gestore e organismo per il diritto allo studio universitario;

- nel caso in cui l'organismo regionale per il diritto allo studio universitario richiedesse una riserva inferiore, il soggetto gestore è autorizzato ad assegnare direttamente agli studenti i posti letto non attribuiti all'organismo per il diritto allo studio universitario, previa autorizzazione di CDP, d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca, ed espletamento di idoneo concorso basato su requisiti di reddito e merito valevoli per la tutela del diritto allo studio ai sensi della normativa vigente;
- l'Avviso all'articolo 10 “*Finalità sociali degli interventi finanziati e tariffa media*”, comma 4, lettera a) dispone che per i primi 3 anni di vigenza della convenzione tra soggetto gestore e organismo per il diritto allo studio universitario territorialmente competente ai sensi della relativa legislazione regionale quest'ultimo riconosca al primo, vuoto per pieno, un corrispettivo annuo a posto letto pari alla somma del contributo dovuto dall'assegnatario in base al bando di concorso emanato dal medesimo organismo;
- l'articolo 10 “*Finalità sociali degli interventi finanziati e tariffa media*”, comma 4, lettera b), dell'Avviso, prevede che, dal quarto al dodicesimo anno di vigenza, il corrispettivo annuo a posto letto, confermato ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, dovuto al soggetto gestore dall'organismo territorialmente competente per il diritto allo studio ai sensi della relativa legislazione regionale, è stabilito in misura pari al 75% della tariffa media di mercato, così come risultate dall'applicazione annuale delle procedure e dei criteri definiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca in esito ai lavori del “Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell'housing universitario di cui all'art 6 del DM n. 1437/2022”, così come riportati nell'Allegato 3 dell'Avviso, vuoto per pieno;
- Opera Universitaria, organismo territorialmente competente ai sensi della relativa legislazione provinciale in materia di Diritto allo Studio Universitario, è soggetto dotato di autonomia gestionale e patrimoniale;
- il servizio abitativo garantito da Opera Universitaria è rivolto prioritariamente agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, ed è gestito tramite concorso con modalità, criteri e requisiti definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 nonché dalla Legge Provinciale 24 maggio 1991 n. 9;

tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

MARCELLINO ANGELO si impegna, a partire dal 15.10.2026, a garantire a Opera Universitaria la disponibilità di n 9 (nove) posti letto, di cui 1 (uno) in camera singola e 8 (otto) in camera doppia, corrispondenti al 30% di quelli complessivamente disponibili presso la struttura residenziale universitaria ubicata in Trento, via del Pioppeto 32, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Il servizio oggetto della presente convenzione è erogato dal 15.10 al 14.10 di ciascun anno della durata della convenzione medesima.

Nel caso in cui Opera Universitaria richiedesse una riserva inferiore al 30% della dotazione di posti letto della struttura residenziale universitaria nel primo triennio e/o nel periodo successivo al primo

triennio, MARCELLINO ANGELO è autorizzato ad assegnare direttamente agli studenti i posti letto non attribuiti a Opera Universitaria, previa autorizzazione di CDP, d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca, ed espletamento di idoneo concorso basato su requisiti di reddito e merito valevoli per la tutela del diritto allo studio ai sensi della legislazione vigente. Per tali posti, le tariffe applicate da MARCELLINO ANGELO agli studenti assegnatari dovranno essere non superiori ai corrispettivi previsti dall'articolo 6 della presente convenzione.

L'assegnazione, come sopra stabilita, è fatta ed accettata sul presupposto, noto alle Parti, relativo al permanere dell'erogazione dei contributi di cui all'Avviso individuati in premessa.

Gli assegnatari dovranno sottoscrivere il regolamento delle residenze universitarie di Opera Universitaria, che fornirà agli assegnatari un'adeguata e approfondita informazione sui doveri e sugli obblighi cui questi saranno tenuti durante il soggiorno presso la residenza assegnata; gli assegnatari dovranno altresì sottoscrivere il Regolamento della residenza predisposto da MARCELLINO ANGELO.

Art. 2 – Primo triennio

A far data dalla data di decorrenza del contratto e sino al 14.10 del terzo anno accademico successivo alla decorrenza, MARCELLINO ANGELO si impegna a riservare a Opera Universitaria n. 9 (nove) posti letto, di cui 1 (uno) in camera singola e 8 (otto) in camera doppia, corrispondenti al 30% della dotazione di posti letto della struttura residenziale universitaria, agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dall'organismo per il diritto allo studio competente per territorio ai sensi della relativa legislazione provinciale firmataria della presente convenzione.

Art. 3 – Periodo successivo al primo triennio

A partire dal 15.10 successivo alla conclusione del primo triennio di vigenza della presente convenzione e sino alla scadenza della medesima, MARCELLINO ANGELO si impegna a rendere disponibili a Opera Universitaria sino a n. 9 (nove) posti letto, di cui 1 (uno) in camera singola e 8 (otto) in camera doppia, corrispondenti al 30% della dotazione di posti letto della struttura residenziale universitaria, agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie dall'organismo per il diritto allo studio competente per territorio ai sensi della relativa legislazione regionale firmataria della presente convenzione.

Antecedentemente all'inizio di ciascun anno accademico, Opera Universitaria deve comunicare a mezzo posta elettronica certificata a MARCELLINO ANGELO il numero di posti letto e le tipologie di camera, compresi nella quota ad esso riservata, che intende riservare per l'anno accademico entrante (1° ottobre/30 settembre) entro i seguenti termini: 30 giugno almeno il 50% dei posti letto, 31 agosto la residua percentuale dei posti letto.

Art. 4 - Durata del contratto

La presente convenzione è stipulata per la durata di anni dodici con decorrenza dal 15.10.2026 e scadenza il 14.10.2038, giorno in cui cesserà senza bisogno di disdetta o recesso alcuno dalle parti.

È esplicitamente escluso il rinnovo tacito.

Art. 5 - Destinazione dell'immobile

L'immobile oggetto della presente convenzione sarà destinato ad uso prevalente di residenza universitaria da parte degli studenti universitari assegnatari di Opera Universitaria essendo pertanto escluso, per l'assegnatario, ogni uso diverso da quello pattuito nella presente convenzione.

Opera Universitaria s'impegna a comunicare al soggetto gestore i nominativi degli studenti assegnatari del posto alloggio con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data prevista di accesso presso la struttura, nonché, con lo stesso preavviso, il rilascio di uno o più posti alloggio.

Per accedere alla residenza l'assegnatario dei posti riservati a Opera Universitaria dovrà fornire alla direzione della struttura un documento di identità come previsto dall'art. 109 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, restando inteso che la Direzione potrà rifiutare l'accesso di chi non fornisca il documento di identità.

Opera Universitaria prende atto che qualora gli assegnatari dei posti ad essa riservati siano cittadini extra UE, essi saranno legittimati al soggiorno presso la Struttura solo se la loro presenza nel territorio della Repubblica Italiana sia in regola con la normativa applicabile in materia di immigrazione.

È vietata la subconcessione anche parziale dei posti letto, a pena di revoca dell'assegnazione.

MARCELLINO ANGELO garantisce che l'immobile è perfettamente idoneo allo scopo ed alla destinazione predetta ed è conforme alle prescrizioni di legge previste in materia di edilizia, impiantistica e sicurezza essendo l'immobile dotato di certificazione di agibilità.

Art. 6 - Importi dovuti e pagamenti

Le parti convengono che l'importo annuo dovuto da Opera Universitaria per posto letto oggetto della presente Convenzione, è il seguente:

- Primo triennio:

euro 2.760,00 (duemilasettecentosessanta/00) (IVA di legge compresa se dovuta) a posto letto in camera singola e euro 2.280,00 (duemiladuecentottanta/00) (IVA di legge compresa se dovuta) a posto letto in camera doppia, vuoto per pieno, corrispondenti al contributo dovuto dall'assegnatario in base al bando di concorso per l'assegnazione dei posti letto emanato da Opera Universitaria vigente per ciascuna annualità;

- Periodo successivo al primo triennio:

euro 6.300,00 (seimilatrecento/00) (IVA di legge compresa se dovuta) a posto letto confermato ai sensi dell'art. 3 in camera singola e euro 4.604,76 (quattromilaseicentoquattro/76) (IVA di legge compresa se dovuta) a posto letto confermato ai sensi dell'art. 3 in camera doppia, vuoto per pieno, corrispondenti al 75% del valore di mercato determinato annualmente tramite l'applicazione delle procedure e dei criteri definiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca in esito ai lavori del "Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell'housing universitario di cui all'art 6 del DM n. 1437/2022" così come riportati nell'Allegato 3 dell'Avviso.

Gli importi sopra indicati sono aggiornati su base annuale in funzione, rispettivamente, dei valori indicati nel bando annuale di concorso per l'assegnazione del diritto allo studio adottato da Opera Universitaria per il primo triennio, e dell'applicazione delle procedure e dei criteri definiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca in esito ai lavori del "Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell'housing universitario di cui all'art 6 del DM n. 1437/2022" così come riportati nell'Allegato 3 dell'Avviso, per i periodi successivi.

L'importo pattuito con la presente Convenzione è comprensivo degli importi per le utenze.

I pagamenti dovuti in forza della presente convenzione saranno eseguiti a mezzo bonifico bancario

sulle coordinate comunicate da MARCELLINO ANGELO, con scadenza a 30 giorni data fattura.

Art. 7 - Risoluzione

La revoca o la sospensione del contributo erogato da CDP a MARCELLINO ANGELO costituisce motivo di risoluzione *ipso iure* della presente convenzione, mentre in caso di revoca parziale o diminuzione del contributo erogato da CDP, fermo restando l'obbligo in capo a Opera Universitaria di provvedere alla riconsegna dei posti letto oggetto della presente convenzione alla scadenza dell'annualità di riferimento in corso, le parti si impegnano a collaborare in buona fede al fine di concordare i nuovi termini e condizioni per la prosecuzione della presente convenzione.

Art. 8 - Accesso

MARCELLINO ANGELO dovrà consentire l'accesso alla residenza del personale di Opera Universitaria ogni qualvolta lo stesso ne faccia richiesta e con un preavviso, fatte salve situazioni di emergenza, di 72 (settantadue) ore.

Art. 9 - Consegna

Opera Universitaria si riserva di rilevare che l'immobile sia in buono stato e adatto all'uso convenuto nella convenzione.

Le parti sottoscriveranno un verbale di verifica preventiva dello stato per ogni posto letto assegnato. Resta inteso che Opera Universitaria sarà responsabile per i danni e gli ammanchi di mobilio e suppellettili che siano in dotazione a ciascun posto letto assegnato.

Opera Universitaria sarà responsabile nei confronti di MARCELLINO ANGELO per eventuali danni, causati dai propri assegnatari. Nel caso in cui venga segnalata da parte di MARCELLINO ANGELO la gravità dell'operato dell'assegnatario, Opera Universitaria attiverà le procedure necessarie per la valutazione di revoca del posto o trasferimento di ufficio ad altra struttura.

Art. 10 - Servizi accessori ricompresi nella Convenzione

L'importo dovuto da Opera Universitaria, come indicato all'art. 6, è comprensivo delle utenze e oneri accessori comuni, tassa rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle singole unità immobiliari, con esplicita esclusione del minuto mantenimento degli alloggi, che resterà in capo a Opera Universitaria.

MARCELLINO ANGELO è tenuto a garantire agli assegnatari il medesimo livello dei servizi accessori garantiti nelle altre strutture residenziali gestite da Opera universitaria. MARCELLINO ANGELO metterà a disposizione la possibilità per gli assegnatari di usufruire a prezzo convenzionato, comunicato unitamente alla consegna del posto letto, di ulteriori servizi opzionali. Nella struttura è presente lavanderia a pagamento a disposizione degli assegnatari. Il prezzo eventuale sin d'ora pattuito per ciclo di lavaggio e asciugatura è di euro 5,00 (cinque/00). Eventuali variazioni in aumento del prezzo per ciclo di lavaggio dovranno essere comunicate da MARCELLINO ANGELO ed autorizzate da Opera universitaria.

Art. 11 - Servizi accessori non ricompresi nella Convenzione

L'importo dovuto da Opera Universitaria come indicato all'art. 6 non è comprensivo degli oneri relativi alle pulizie di fine servizio delle singole unità immobiliari, che resteranno in capo a Opera Universitaria mediante rimborso a MARCELLINO ANGELO dell'importo nella misura effettivamente sostenuta e documentata da quest'ultima fino alla concorrenza dell'importo

sostenuto da Opera nelle proprie strutture per analogo servizio. Resta facoltà di Opera procedere alle pulizie di fine servizio a propria cura e spese.

Art. 12 - Controlli

Nell'ambito delle facoltà di sopralluogo previste dalla presente convenzione, Opera Universitaria provvederà a comunicare formalmente le eventuali carenze di manutenzione riscontrate.

MARCELLINO ANGELO provvederà a comunicare formalmente a Opera Universitaria eventuali comportamenti non idonei o incompatibili con la permanenza nella residenza da parte degli assegnatari.

Art. 13 – Assolvimento degli obblighi

Le parti si danno atto e specificatamente approvano che con la sottoscrizione della convenzione e con la disponibilità dei posti letto messi a disposizione di Opera Universitaria così come precisato agli articoli 1, 2, 3 sono soddisfatti e assolti gli impegni derivanti dalla riserva posti a favore di Opera universitaria in riferimento alle residenze universitarie beneficiarie dei contributi di cui all'Avviso.

Art. 14 - Privacy

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è (organismo per il diritto allo studio universitario).
2. Il Data Protection Officer (DPO), nominato da Opera universitaria, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@operauni.tn.it
3. Il Responsabile "esterno" del trattamento dei dati è MARCELLINO ANGELO.
4. I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi all'esecuzione della convenzione e per le rispettive comunicazioni conseguenti.
5. Opera universitaria, in qualità di Titolare di trattamento dei dati, designa formalmente MARCELLINO ANGELO, quale Responsabile esterno del trattamento che allo scopo s'impegna a sottoscrivere per accettazione l'atto di nomina.
6. I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell'ambito del territorio dell'Unione europea.
7. Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal Decreto Legislativo 101/2018 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
8. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati.
9. Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti oltre che al DPO anche al Garante per la protezione dei dati, al seguente indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it>

Art. 15 - Spese di registrazione

La presente convenzione verrà registrata a cura di Opera universitaria.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 1-bis, comma 10, della legge n. 338/2000.

Art. 16 - Foro competente

Per qualsivoglia controversia dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento

Letto, approvato e sottoscritto

Trento, lì

(Soggetto gestore)

(Opera Universitaria)